



Comune di Maddaloni

Via S. Francesco d'Assisi, 36 - 81024 Maddaloni (CE)
 prot.generale@pec.comune.maddaloni.ce.it
 C.F. 80004330611 | P. Iva: 00136920618

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 2 del 09/01/2025

Oggetto Esercizio provvisorio del bilancio 2025 . Disposizioni ai sensi dell'art. 163 del TUEL.

Il giorno **nove gennaio duemilaventicinque**, con inizio alle ore **12:40** nella Sala di Giunta, si è riunita la Giunta Comunale composta dai signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	DE FILIPPO ANDREA	Si	
Assessore	CAPUOZZO FRANCESCO	Si	
Vicesindaco	CORBO NICOLA	Si	
Assessore	de ROSA ANTONIO	Si	
Assessore	MARONE CLAUDIO	Si	
Assessore	RIVETTI ROSA	Si	
Assessore	SANTANGELO ANNARITA		Si
Assessore	VENTRONE CATERINA	Si	

Presenti: 7

Assenti: 1

Presiede la seduta il Sindaco **Andrea De Filippo** il quale, verificato il numero legale dei presenti, mette in discussione l'argomento in oggetto.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **Geraldo Bonacci**.

Il Sindaco

Premesso che :

--che a seguito delle consultazioni Amministrative del 14 e 15 Maggio 2023, per il rinnovo degli Organi Istituzionali dell'Ente è stato eletto e proclamato Sindaco il sig. Andrea De Filippo ;

Richiamate :

-la Delibera di C.C. n. 11 del 18.04.2024 , esecutiva nei termini di legge, di “Approvazione DUP 2024/2026”;

-la Delibera di C.C. n. 19 del 03.05.2024 , esecutiva nei termini di legge , di “Approvazione Bilancio di Previsione 2024/2026”;

-la Delibera di G.C .n. 56 del 17.05.2024, esecutiva nei termini di legge, di Approvazione P.E.G. 2024/2026”;

Richiamata :

- la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 18 dicembre 2024 e previa intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro dell'interno, con proprio [decreto in data 24 dicembre 2024](#), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 02 del 03.01.2025 , ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli enti locali al **28 FEBBRAIO 2025**, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) e contestuale autorizzazione all'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, co. 3 del TUEL ;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi, disciplinante l'articolazione della struttura organizzativa degli uffici con rispettive attribuzioni;

Richiamato l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 che recita:

- comma 1: “ gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, ...” il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

VISTO l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale testualmente dispone: “1. *Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e **deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre**, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;*

Richiamato pertanto l'art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale testualmente dispone: “Articolo 163 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”;

Richiamata integralmente la delibera di G.M. n. 109 del 19.09.2024, approvata nei termini di legge, recante ad oggetto “Atti di indirizzo per la formulazione e predisposizione del bilancio tecnico 2025/2027”;
Atteso che il Dirigente del servizio finanziario ha proceduto, con nota del 13.09.2024 prot. n. 46046 alla predisposizione del bilancio tecnico e a trasmetterlo ai Dirigenti e responsabili di E.Q. dei servizi dell'ente con la richiesta di proporre le previsioni di bilancio di rispettiva competenza ai sensi dell'[art. 153, comma 4, del TUEL](#), tenuto conto degli indirizzi politici.

Riscontrato che i Dirigenti e i Responsabili di E.Q. dei servizi hanno proceduto al riscontro inviando le relative schede di previsione al bilancio 2025/2027, dalle quali scaturisce un disavanzo per la maggiori spese previste, e stante la necessità di garantire necessariamente gli equilibri finanziari, la bozza del Bilancio di Previsione è stata trasmessa alla Giunta Comunale per i necessari correttivi tali da garantire il Pareggio di Bilancio 2025/2027 e le cui previsioni devono confluire nell'adottando D.U.P. (Documento Unico di Programmazione 2025/2027);

Ricordato che:

il bilancio approvato nella struttura di cui all'art. 165 dell'ordinamento contabile rappresenta atto fondamentale di indirizzo strategico contenente i programmi pluriennali da realizzare nel triennio 2024/2026;

con il bilancio di previsione approvato dal Consiglio Comunale, a ciascun servizio è stato affidato un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile del servizio (art. 165, comma 9, D. Lgs. 267/00);

Richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 - concernente “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#)”;

Constatato che le amministrazioni pubbliche conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed ai principi contabili applicati:

della programmazione (allegato n. 4/1);

della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);

della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);

del bilancio consolidato (allegato n. 4/4);

Evidenziato che si applicano in caso di esercizio provvisorio i medesimi principi relativi agli impegni di spesa e alle regole di copertura finanziaria della spesa, fissati dal predetto **Allegato n. 4/1, punto 5**;

Constatato che con riferimento al principio contabile concernente la contabilità finanziaria di cui al predetto **Allegato n. 4/2.8**:

nel corso dell'esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria, deliberato o attuato secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente, gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio.

che per gli enti locali che non approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, l'esercizio provvisorio è autorizzato con il decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151 comma 1, TUEL, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze;

è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria nei casi in cui:

a) *il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e, per gli enti locali, non sia stato differito il termine per l'approvazione del bilancio;*

b) il bilancio di previsione non sia approvato entro il termine dell'esercizio provvisorio; nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, se, nel corso dell'esercizio provvisorio, risulti un disavanzo presunto di amministrazione derivante dall'esercizio precedente; la gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente; nel corso dell'esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore; nel corso dell'esercizio provvisorio, non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma,, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)", con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti; i rimborsi in c/capitale di somme non dovute o incassate in eccesso, quali i rimborsi degli oneri di urbanizzazione, costituiscono spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; la gestione in dodicesimi dell'esercizio provvisorio riguarda solo gli stanziamenti di competenza della spesa al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio provvisorio e dell'importo del fondo pluriennale vincolato; gli impegni assunti negli esercizi precedenti, in quanto "già assunti", non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi e comprendono gli impegni cancellati nell'ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione;

1

- 1 **Constatato** pertanto, che nel corso dell'esercizio provvisorio:
sono impegnate nel limite dei dodicesimi le spese che, per loro natura, possono essere pagate in dodicesimi;
sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato;

Considerato che nel corso dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell'Organo di Revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente. Sono altresì consentite, con delibera di giunta, le

variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;

Considerata la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel rispetto della disciplina generale riguardante il fondo di riserva, nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito l'utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente. A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all'esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell'importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell'esercizio provvisorio;

Atteso che nel corso dell'esercizio provvisorio e della gestione provvisoria sono gestite le previsioni del secondo esercizio del PEG dell'anno precedente;

Constatato che nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile:

- a) per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all'interno dei programmi e dei capitoli, compensative all'interno dei macroaggregati, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli;
- b) per quanto riguarda le entrate, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza delle entrate compensative all'interno della medesima tipologia e/o della medesima categoria, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli. In assenza di variazioni compensative, con delibera di giunta, possono essere istituiti capitoli di entrata con stanziamenti pari a 0 nell'ambito di tipologie per le quali già esistono stanziamenti. Nel caso di tipologie di entrata per le quali, in bilancio, non sono previsti stanziamenti, è possibile istituire la tipologia, sempre con stanziamento pari a 0, con delibera consiliare. Lo stanziamento pari a 0 è necessario per garantire il pareggio di bilancio. Infatti, considerato che gli stanziamenti di entrata non hanno natura autorizzatoria (con esclusione delle entrate per accensione prestiti), è possibile accertare le relative entrate per qualsiasi importo;

Considerato che se nel corso dell'esercizio provvisorio, il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunta evidenzia un disavanzo di amministrazione, non è possibile proseguire la gestione secondo le regole dell'esercizio provvisorio, si rende necessario procedere all'immediata approvazione del bilancio di previsione, iscrivendo tra le spese il disavanzo. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, la gestione prosegue secondo le regole della gestione provvisoria;

Stabilito pertanto di assegnare ai suddetti responsabili le risorse finanziarie evidenziate per ciascun programma riferite all'anno 2023 che si danno per allegati al presente provvedimento, per costituirne parte integrante ed essenziale;

Richiamata la Delibera di G.M. n. 89/2024 con la quale è stato approvato il PIAO 2024/2026 ;

Richiamata la Deliberazione della C.d.C. n. 18/SEZ.AUT/2014 INPR ove si esprime la necessità che gli Enti si dotino di strumenti provvisori di programmazione ;

Considerato che secondo l'orientamento della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, “...la gestione dell'esercizio finanziario è informata - pur in difetto della tempestiva adozione dello strumento programmatico ed autorizzatorio - a principi di prudenza e dunque, idonea a neutralizzare il rischio, connaturato all'attuale contesto, di operare su parametri sovradimensionati e, quello conseguente, di determinare situazioni di squilibrio economico-finanziario. D'altro canto, in costanza di esercizio provvisorio e nella economia di una gestione c.d. per dodicesimi protratta per una parte rilevante dell'esercizio finanziario, essenziale si atteggia la previa adozione da parte degli organi di governo dell'Ente di specifiche linee guida

finalizzate a garantire – in uno all’osservanza dei precetti normativi – l’equilibrio strutturale della gestione medesima **fissando direttive ed impartendo indicazioni che i responsabili dei servizi dovranno declinare in azioni positive, soprattutto, sul versante della, ormai, ineludibile rigorosa rivisitazione della spesa ...**” (Delibera n. 8 della Corte dei Conti, Sezione Autonomie dell’adunanza del 12 giugno 2014);

VISTO l’articolo 3, comma 1, lett. d) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale ha modificato gli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), riformulando la disciplina dei sistemi di controlli interni;

VISTO l’articolo 3, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, il quale dispone che “*gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall’ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti*”;

VISTO l’articolo 147, comma 4, del T.U.E.L., il quale prevede che “*nell’ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni*”;

Considerato che l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, assegna al Sindaco il compito di scegliere e nominare, con proprio provvedimento motivato i responsabili dei servizi, in ordine, tra l’altro, alla responsabilità del procedimento di assunzione della spesa ai sensi dell’art. 183, del medesimo Decreto Lgs n. 267/2000 e in generale alla responsabilità della gestione dei budget di spesa;

Atteso che i poteri dirigenziali in ordine agli atti di gestione dell’ente spettano in via esclusiva e possono essere derogati soltanto ad opera di specifiche disposizioni legislative;

Ravvisato inoltre che è di competenza della Giunta Comunale, in quanto organo di indirizzo politico, l’assunzione dei seguenti atti, la cui elencazione peraltro assume un valore a livello esemplificativo, giacché l’adozione di provvedimenti da parte dell’organo collegiale avviene sempre laddove per gli stessi esistono margini di discrezionalità, circa il contenuto dell’atto da assumere e comunque quando gli atti non avendo per fine la gestione dei servizi, non rientrano nelle attribuzioni dei responsabili stessi:

provvedimenti circa l’attuazione dei lasciti e donazioni;

approvazione delle transazioni;

ogni altra funzione attribuita dalla legge;

Ritenuto che i Dirigenti/Responsabili dei servizi debbano provvedere all’adozione dei relativi atti di gestione entro i termini ragionevoli, per consentire l’attuazione degli indirizzi ed obiettivi stabiliti nei programmi dell’Ente;

Richiamata la delibera di G.M. n. 50 del 13.03.2020, esecutiva, con la quale si è approvato il “*Approvazione regolamento sistema di determinazione delle posizioni e di misurazione e valutazione della performance*” ;

Visto l’art. 6, comma 1 D.L. del 09.06.2021 n.80 convertito dalla Legge 06.08.2021 n. 113, con il quale è stato introdotto il Piano Integrato dell’Attività e dell’Organizzazione -PIAO-

VISTO l’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comma 9-bis così come integrato dal decreto legge 9.2.2012, n. 5 convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35;

VISTI :

- il D. Lgs. 267/00 e s.m.i.;

- il D. lgs. 118/2011 e s.m.i. ;

- il regolamento di contabilità;

- Il regolamento per la disciplina dei contratti;

- il regolamento comunale per le spese in economia;

- il regolamento comunale dei controlli interni;

PROPONE

Per i motivi in premessa citati e che si intendono integralmente riportati :

Di prendere atto che nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario **2025/2027** è consentito, nel corso dell'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163 del TUEL , agli enti, di impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3) del citato art. 163, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato.

1. Di fissare le seguenti direttive ed impartire le seguenti indicazioni che *i Dirigenti e i Responsabili di E.Q. con responsabilità dei servizi dovranno declinare in azioni positive, soprattutto, sul versante della, ormai, ineludibile rigorosa rivisitazione della spesa secondo l'orientamento della Corte dei Conti (Delibera n. 8 della Corte dei Conti, Sezione Autonomie dell'adunanza del 12 giugno 2014):*

- a) *possono essere assunte solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;*
- b) *possono essere disposti pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;*
- c) *non è consentito il ricorso all'indebitamento e possono essere impegnate solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;*
- d) *è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;*
- e) *possono essere impegnate mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese correnti, le eventuali spese correlate alle partite di giro, per importi non superiori al dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato 2023/2025, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al Fondo Pluriennale Vincolato, con l'esclusione delle spese:*
 - i. *tassativamente regolate dalla legge;*
 - ii. *non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;*
 - iii. *a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;*
- f) *i pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui alla precedente lettera e) sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis) del TUEL;*
- g) *sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies del TUEL, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi;*

2. Di riassegnare ai Dirigenti/funzionari E.Q. con responsabilità di servizio, **limitatamente alle operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente**, le risorse finanziarie evidenziate per ciascun programma, riferite all'esercizio 2024, come approvate

dal bilancio di previsione 2024-2026 con Delibera di C.C. n. 19 del 03.05.2024 e del relativo P.E.G. approvato con Delibera di G.M. n. 56 del 14.05.2024 ;

3. Di dare atto , che nelle more di approvazione dei documenti di programmazione 2025/2027 trova applicazione, in via provvisoria, quanto contenuto nei documenti programmatico/gestionali 2024/2026 e relative integrazioni ;

4. di riservarsi l'adozione della variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, al fine dell'utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al fine di disporre l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato così come determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dal Principio applicato della contabilità finanziaria, All. 4/2 al D. Lgs. 118/2021 ;

Il Proponente

Andrea De Filippo

Infine , stante l'urgenza di provvedere, con successiva votazione

PROPONE

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. .

Il Proponente

DE FILIPPO ANDREA

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA integralmente la suestesa proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del **08/01/2025** ad oggetto: “Esercizio provvisorio del bilancio 2025 . Disposizioni ai sensi dell’art. 163 del TUEL.”;

DATO ATTO che Il Dirigente dell'Area 4 - Economico Finanziaria delle CAVE MICHELE e il Dirigente dell' Area 4 Economico-Finanziaria hanno reso, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis D.Lgs. 267/2000, rispettivamente il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

ATTESA la propria competenza a procedere ai sensi dell’art. 48, comma. 2, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi dei presenti resi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la suestesa proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 08/01/2025, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI INCARICARE Il Dirigente dell'Area 4 - Economico Finanziaria delle CAVE MICHELE di tutti gli adempimenti consequenziali e successivi al presente provvedimento.

Successivamente, considerata l’urgenza di provvedere

LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Sindaco f.to Andrea De Filippo	Segretario Generale f.to Geraldo Bonacci
--	--

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **09/01/2025** perché dichiarata **immediatamente eseguibile** (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Maddaloni, li 09/01/2025

Segretario Generale
Geraldo Bonacci



Comune di Maddaloni

Via S. Francesco d'Assisi, 36 - 81024 Maddaloni (CE)
prot.generale@pec.comune.maddaloni.ce.it
C.F. 80004330611 | P. Iva: 00136920618

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Registro di Pubblicazione n. **41**

Si certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata al numero 41 dell'Albo Pretorio del Comune dal 09/01/2025 al 24/01/2025.

Maddaloni, li 09/01/2025

L'addetto alla pubblicazione
f.to TEDESCO DOMENICO